

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 09/07/2012

Art. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.- Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Il tributo è dovuto al Comune nel quale insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15 Novembre 2010 redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed è coerente con le altre norme vigenti in materia. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc)

Ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, è considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.lgs 5/2/1997 n. 22.

Art. 3

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

A norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, ad esclusione dei locali ed aree specificati nei successivi articoli 8, 9, 10.

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.

Sono tenuti al pagamento della tassa, con vincolo di solidarietà, i componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario della scheda anagrafica e gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. In caso di immobile tenuto a disposizione, non occupato, di proprietà di

diversi soggetti, è tenuto al pagamento della tassa un unico contribuente, indipendentemente dalla percentuale di possesso della relativa proprietà. In tal caso sarà cura dei comproprietari indicare il soggetto che sarà iscritto a ruolo. In caso di mancata comunicazione la tassa sarà richiesta al primo proprietario indicato nella misura catastale.

Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa. Tutti gli altri obblighi e diritti tributari (denuncia, diritto allo sgravio o al rimborso) restano in capo ai titolari delle singole quote di multiproprietà e dei singoli esercizi.

Art. 5 **Commisurazione della tassa**

La tassa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali ed aree occupati.

La tassa è commisurata, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs n. 507/93 alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

Il dovere del contribuente di corrispondere la tassa sussiste a prescindere dall'utilizzo che questi vi faccia del servizio offerto sussistendo l'obiettivo possibilità di poterne usufruire.

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadro di superficie dei locali ed aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree si considera il perimetro interno al netto di costruzioni che sono oggetto di autonoma imposizione.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile al tributo è pari al 80% della superficie catastale determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138 del 1998 per le zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.

Nel caso in cui, sulla base degli atti catastali, non si riesca a determinare la superficie, il Comune chiede all'intestatario catastale di presentare la planimetria catastale dell'immobile all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio a all'Amministrazione Comunale, al fine di effettuarne la modifica della consistenza di riferimento. Per le altre unità la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato secondo che sia superiore o inferiore ai cinquanta centimetri quadrati.

Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superficie recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 6 **Locali ed aree tassabili**

Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo a qualunque uso adibiti, anche di natura pertinenziale ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97.

In particolare si considerano tassabili:

- a) tutti i vani delle abitazioni civili, compresi quelli delle dipendenze separate dal corpo principale come le autorimesse, box, fondi, cantine ad esclusione delle stalle i cui rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione della tassa;
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori utilizzati per l'esercizio di attività economiche specificate nell'art.7, comma 3, del D. Lgs n. 22/97, i cui rifiuti sono stati previamente assimilati agli urbani;
- c) tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni e delle collettività in genere; tutti i vani, accessori e pertinenze degli enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, delle caserme, stazioni, ecc..
- d) aree adibite a campeggi, stabilimenti balneari, rimessaggio di roulotte, e simili, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto e le relative attività e servizi connessi;
- e) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell'art.9, comma 4, del presente regolamento;
- f) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
- g) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.;
- h) qualsiasi area: terrazze, parcheggi, piazzali in genere, tettoie, ed altre aree scoperte diverse da aree a verde.

Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

Sono tassabili, con tariffa minima, anche le abitazioni prive di qualsiasi arredo, suppellettili e utenze (gas, acqua, luce) e le relative pertinenze; tali condizioni devono essere comprovate da apposita documentazione e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

I locali iscritti a catasto con categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) sono assoggettati alla tassazione indipendentemente dall'esistenza di allacci.

I locali iscritti in catasto con categoria C/1 (negozi e botteghe) qualora non siano utilizzati secondo la loro destinazione d'uso catastale, sono assoggettati a tassazione uso deposito indipendentemente dall'esistenza di allacci.

Art. 7

Locali ed aree non utilizzate

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino potenzialmente in grado di produrre rifiuti. I locali e le relative pertinenze si considerano potenzialmente in grado di produrre rifiuti se agibili.

Per lo stato di inagibilità oggettivamente riscontrabile è sufficiente un'autocertificazione del proprietario dell'immobile, qualora invece tale condizione non sia rilevabile d'ufficio deve essere presentata idonea documentazione comprovante l'inagibilità della struttura.

I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature, e comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 8

Esclusioni dalla tassa

Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità.

In base a quanto indicato nel comma 1 sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i seguenti locali ed aree:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove la presenza umana sia sporadica od occasionale;
- b) soffitte, soppalchi, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) i locali e le aree degli impianti sportivi e delle palestre per la parte riservata ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza risulti da idonea documentazione, che deve essere presentata ogni anno.
- e) le aree adibite a verde;
- f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
- g) edifici o loro parti adibite a culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, sacrestie, cantorie.....)
- h) qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi nelle condizioni riconducibili al comma 1.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. La permanenza dell'esclusione dovrà essere richiesta previo supporto di idonea documentazione, annualmente, salvo il caso in cui tale inidoneità sia rilevabile d'ufficio.

Art. 9

Locali ed aree non tassabili per produzioni di rifiuti speciali e pericolosi

A norma dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei

quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, ove risulti di difficile determinazione la superficie dei locali sui quali si riproducono i rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione della superficie complessiva pari al 10%.

Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.

Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante impraticabili o delimitate da recinzione che le escluda dall'utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi e quelle costituenti l'accesso e le uscite dall'area di servizio.

Art. 10

Altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla tassa i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Sono escluse dalla tassazione, a norma dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 507/93, le aree comuni del condominio, di cui all'art.1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi, etc. Resta ferma l'obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree del condominio.

Sono altresì esclusi i locali adibiti a sedi, uffici, servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Art. 11

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio attuato.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributi Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 12

Classi di contribuenza

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 57/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi, la classificazione delle categorie tassabili, la classificazione delle categorie tassabili previste dalla vigente tariffa.

Art. 13 **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento della tassa i soggetti passivi privati che hanno un reddito ISEE pari o inferiore al limite fissato dall'Amministrazione Comunale con proprio atto. Tale esenzione sarà riconosciuta solo previa domanda da parte del soggetto interessato corredata dalla documentazione atta a provare il possesso del diritto di esenzione.

Art. 14 **Riduzioni per particolari condizioni d'uso**

La tariffa ordinaria viene ridotta nel caso di:

- a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
- b) Abitazione con unico occupante residente.

Le riduzioni di cui al precedente comma, lettera b, sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, per il periodo nel quale vi sia stato mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti non dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Amministrazione Comunale e/o al Gestore. Tale riduzione verrà concessa previa domanda corredata da apposita documentazione comprovante le gravi violazioni della disciplina di riferimento o per interruzione del servizio.

Art. 15 **Incentivi per esercizi di vicinato**

Gli operatori che apriranno nuovi esercizi di vicinato nei centri storici di Ameglia e Montemarcello o che trasferiranno le attività nei centri storici di Ameglia e Montemarcello usufruiranno di un abbattimento della Tarsu pari al 100% per i primi tre anni dalla data di comunicazione di inizio attività.

Art. 16

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con l'applicazione delle sanzioni di cui ai D.Lgs. 471/472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 17 Denunce

I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

E' facoltà dell'ufficio comunale richiedere all'amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà dei centri commerciali integrati, di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) i dati catastali identificativi dell'immobile;

- f) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- g) la precedente situazione tributaria in relazione alla tassa;
- h) la data cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 18 **Decorrenza della tassa**

La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.L.gs. 507/1993 è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributi comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

A norma dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle somme versate e non dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 19 **Collegamenti Ufficio Tributi ed altri Uffici Comunali**

Gli Uffici Comunali comunicano mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

Ufficio Anagrafe: nominativo degli immigrati, emigrati, deceduti, la formazione di nuovi nuclei familiari, l'assegnazione o variazione di numerazione civica esterna ed interna con la comunicazione delle unità immobiliari presenti;

Ufficio Attività Produttive: elenco delle imprese e di altri soggetti che hanno iniziato un'attività e/o per i quali sia intervenuta una autorizzazione o una variazione;

Comando Polizia Municipale: copie delle cessioni di fabbricato che mensilmente ricevono come autorità di P.S..

Settore Urbanistica : copie permessi di costruire con relativi inizi e fine lavori.

Art. 20 **Mezzi di controllo**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 21 **Sanzioni**

Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai D.Lgs. n. 471/472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.

Art. 22 **Accertamento, riscossione e contenzioso**

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
Il contenzioso, è disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 23 **Rateizzazioni**

In caso di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto nell'impossibilità di effettuare il pagamento, entro le scadenze indicate nell'atto notificato (bollettini di pagamento, ingiunzione di pagamento, ecc.) è prevista la possibilità di richiedere una rateizzazione delle somme dovute previa istanza del contribuente.

Chi richiede la rateizzazione non deve risultare moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali; deve trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà economica momentanea che non permetta di essere solvente entro le scadenze previste al momento, ma che non rechi incertezze sulla solvibilità delle stesse in un tempo diverso. Qualora l'importo da rateizzare superi la somma di Euro 25.000,00 deve essere presentata idonea garanzia, così come per importi inferiori qualora l'ufficio lo ritenga opportuno.

L'importo da versare può essere ripartito sino ad massimo di anni 4. Il numero delle rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura di legge.

Il provvedimento con il quale viene concessa la dilazione di pagamento, ovvero con il quale viene respinta l'istanza, è adottato dal Funzionario Responsabile del Servizio che provvede ad informare per iscritto il contribuente dell'avvenuta accettazione ovvero del diniego dell'istanza.

Il mancato pagamento, entro i termini previsti dal piano di rateizzo, di due rate consecutive, comporta la revoca della maggiore rateazione ed all'inizio della procedura esecutiva ad opera del Concessionario.

Art. 24
Classificazione delle categorie

La classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree è determinata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 507/93. Sono previste le seguenti categorie:

Categorie
1.1 Abitazioni private e relative pertinenze. Si considerano pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche ((box, cantine, garage, posti auto coperti). –
1.2 Cantine, box, garage privi di utenze(categoria catastale C6)
2.1 Abitazioni private prive di utenze(luce, acqua , gas) e relative pertinenze (categoria catastale C6)
3.1 Alberghi/ Complessi turistici
4.1 Aree scoperte / Parcheggi di alberghi a pagamento
5.1 Bed and breakfast
6.1 Campeggi
7.1 Laboratori/Attività Artigianali
8.1 Magazzini/ Depositi
9.1 Autorimesse
10.1 Negozi di generi alimentari
11.1 Negozi
12.1 Uffici/studi privati/Ambulatori medici
13.1 Banche/Istituti di credito/Assicurazioni
14.1 Scuole
15.1 Case di cura/cliniche private/ istituti
16.1 Associazioni
17.1 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie
18.1 Aree scoperte di ristoranti, trattorie, pizzerie
19.1 Bar, Caffè, Gelaterie
20.1 Aree scoperte di bar, caffè, gelaterie
21.1 Supermercati
22.1 Aree coperte di darsene e rimessaggi
23.1 Aree scoperte di darsene e rimessaggi
24.1 Porti Turistici
25.1 Stabilimenti Industriali
26.1 Stabilimenti Balneari
27.1 Distributori di carburante
28.1 Impianti sportivi

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria si fa riferimento all'attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso .

I locali e le aree non specificamente indicati vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso.
Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento ai criteri di analogia quali-quantitativi

Art. 25
Disposizioni generali

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto.

Art. 26
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nei termini di legge.